Protocollo 0009755/2026 del 06/11/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI
via Emilia Romagna, 290 - 41056 Savignano sul Panaro (MO)
tel. 059.730804 - mail moic81400e@istruzione.it moic81400e@pec.istruzione.it
C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E
www.icsavignano.edu.it

Alle famiglie della Scuola primaria e Secondaria di primo grado
Ai docenti della Scuola primaria e Secondaria di primo grado

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

VISTA la Nota MIM n. 6170 del 24 settembre 2026 "Anno Scolastico 2026/2027 – Attività di aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti"

COMUNICA

che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. La Legge prevede che il Sindaco individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo (i genitori) invitandolo ad ottemperare alla Legge. L'Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Si ricorda che, in ogni caso, **costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.** In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento: la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione

del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punita con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo: la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punita con la reclusione fino a un anno.

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE.

I docenti **coordinatori di classe** (team e consigli di classe) monitoreranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di **assenze preoccupanti o "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, ne daranno immediata comunicazione alla dirigente scolastica che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica per vigilare sul rispetto dell'obbligo di istruzione.

Savignano sul Panaro, 06/11/2026

La Dirigente Scolastica
Marta Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993